



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione per il Personale

Allegato al decreto rettorale del 25-7-2017 n. 848

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEGLI INCARICHI NON ISTITUZIONALI SVOLTI DAL PERSONALE DOCENTE

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 53 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e della L. 240/2010. E' finalizzato all'individuazione delle tipologie di incarichi compatibili con la funzione di professore e ricercatore dell'Università di Cagliari e alla definizione dei criteri e delle procedure da attivare per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi occasionali, non compresi nei doveri istituzionali. Ai fini del presente Regolamento il termine "ricercatore" si riferisce sia ai ricercatori di ruolo che a quelli a tempo determinato.

Art. 2 INCOMPATIBILITÀ ED INCARICHI VIETATI

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 ai professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito è fatto divieto di:
- a) instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o soggetti privati;
 - b) esercitare, sotto qualsiasi forma il commercio, l'industria e attività imprenditoriali, ivi comprese le attività di imprenditore agricolo professionale e di coltivatore diretto;
 - c) partecipare in qualità di socio a società di persone;
 - d) ricoprire la posizione di presidente del Consiglio di Amministrazione, di amministratore unico, direttore generale e di amministratore delegato di società di capitali o cariche analoghe in società o enti con fini di lucro, salvo quanto previsto dagli art. 13, 14, 15 del DPR 382/1980;
 - e) esercitare attività che possano determinare anche potenziali situazioni di concorrenza o di conflitto di interesse con l'Università degli Studi di Cagliari;
 - f) esercitare qualsiasi tipologia di incarico non confacente al decoro e alla dignità del corpo docente e qualsiasi tipologia di incarico che arrechi pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Non costituisce esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o enti senza fini di lucro, purché non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo o dell'art. 3.
3. Per i punti di cui alle lettere e) e f), le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del dipendente, fatte salve eventuali deroghe previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 CONFLITTO DI INTERESSE E DIVIETO DI CONCORRENZA

1. I professori e i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, non possono svolgere, anche indirettamente, incarichi che possano determinare una situazione concorrenziale o di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Cagliari o svolgere attività extra istituzionali che in ogni caso siano tali da far ritenere che lo svolgimento causi detrimento alle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate.
2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore, che valuterà la situazione in

concreto anche in relazione alle funzioni esercitate dal professore o dal ricercatore ai fini del rilascio della eventuale autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

3. Ai professori e ai ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività di collaborazione, consulenza, attività formativa, attività didattica o di assistenza didattica e tutoriale a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento agli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e/o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari.

Art. 4

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E INCARICHI RETRIBUITI

1. Sono da considerare attività libero professionali quelle prestate a favore di terzi in forma individuale o partecipando ad associazioni o società professionali non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o registri abilitanti e che rivestono il carattere della continuità e/o abitualità.

2. Sono da considerare incarichi retribuiti tutte le attività e gli incarichi, anche di natura occasionale, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, per i quali viene percepito un compenso anche sotto forma di gettone di presenza.

TITOLO I

PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

Art. 5

ATTIVITÀ ED INCARICHI AMMISSIBILI

1. Ai sensi della normativa vigente, e fermo restando quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del DPR 382/1980, il regime di impegno a tempo pieno dei professori e dei ricercatori è compatibile con le attività elencate nei successivi articoli 6, 7, 8 in cui vengono definite le modalità autorizzative delle varie tipologie di incarico.

Art. 6

INCARICHI AMMISSIBILI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere a titolo oneroso o a titolo gratuito gli incarichi di seguito elencati non soggetti ad autorizzazione rettorale:

- a) Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- c) Lezioni e seminari di carattere occasionale;
- d) Attività di valutazione (quali, a titolo meramente esemplificativo, la partecipazione a commissioni di concorso, a valutazioni comparative, a gare d'appalto) e referaggio;
- e) Attività di collaborazione scientifica e di consulenza occasionale resa in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards*, come previsto dall'art. 6, c. 10, L. 240/2010;
- f) Partecipazione in qualità di relatore a convegni, seminari e conferenze;
- g) Incarichi occasionali per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- h) Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo;
- i) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita;
- j) Incarichi e/o attività che comportano compensi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- k) Attività didattiche destinate a dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 53, c. 6, lett. f, D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- l) Incarichi occasionali di docenza e di ricerca scientifica;
- m) Attività di collaborazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale di rilievo strategico per l'ateneo;
- n) Attività di carattere artistico e sportivo, purché non svolte a titolo professionale;
- o) Incarichi gratuiti, purché non arrechino pregiudizio all'immagine dell'università o conflitto di interessi;

- p) Svolgimento di attività pubblicistiche ed editoriali espletate al di fuori dei compiti istituzionali;
- q) Incarichi conferiti e regolamentati nell'ambito delle convenzioni stipulate tra l'ateneo e/o strutture e centri dipartimentali con amministrazioni diverse;
- r) Attività professionale intramurale espletata dal personale che svolge assistenza sanitaria nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria o strutture convenzionate.

Art. 7

INCARICHI AMMISSIBILI SOGGETTI A MERA COMUNICAZIONE

1. Sono ammissibili e soggetti a sola comunicazione al Rettore:-
 - a) La nomina, da parte del Giudice, in qualità di perito o consulente tecnico d'ufficio;
 - b) L'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali gratuiti in organi di governo e di controllo di Spin Off e Start Up dell'Università di Cagliari;
 - c) L'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali gratuiti nei Centri di Competenza dell'Università di Cagliari.

Art. 8

INCARICHI AMMISSIBILI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere gli incarichi a titolo oneroso o gratuito di seguito elencati previa autorizzazione del Rettore che dovrà valutare l'attinenza dell'incarico alla qualifica accademica ricoperta e la compatibilità dell'impegno richiesto per l'incarico con lo svolgimento dei compiti istituzionali:
 - a) Funzioni didattiche e di ricerca presso enti pubblici e privati senza finalità di lucro (purché non si determini conflitto di interessi e a condizione che detta attività non comporti detrimento delle attività istituzionali a cui sono preposti);
 - b) Compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici o privati che non abbiano scopo di lucro, purché detti compiti siano di tipo autonomo senza vincolo di subordinazione;
 - c) Attività didattiche svolte in concorso con Enti Pubblici purché non costituiscano esercizio professionale;
 - d) Partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli Enti Pubblici e Territoriali;
 - e) Svolgimento di attività scientifiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali;
 - f) Attività di docenza e/o formazione, al di fuori dei compiti istituzionali, anche per la parte relativa alla progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico;
 - g) Partecipazione nella redazione di progetti di formazione e tirocini ivi comprese ogni altra attività connessa alla didattica non rientranti nei compiti istituzionali;
 - h) Funzioni didattiche in corsi di aggiornamento professionale e di istruzione permanente e ricorrente, purché non costituiscano esercizio professionale;
 - i) Attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
 - j) Consulenze tecniche di parte in ambito penale o civile;
 - k) Assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti in organi di governo e di controllo di Spin Off e Start Up dell'Università di Cagliari fino al termine del 5° anno dalla costituzione;
 - l) Assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti nei Centri di Competenza dell'Università di Cagliari;
 - m) Attività di consulenza finalizzate al supporto tecnico scientifico di studi e ricerche, di pareri tecnici e scientifici di qualsiasi natura, di assistenza, di coordinamento e supervisione di studi e ricerche.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altri atenei è soggetto al vigente *Regolamento di Ateneo per la concessione di nulla osta ad insegnamenti fuori sede*.
Le procedure di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui al presente articolo sono riportate all'art. 16.

Art. 9

ATTIVITA' ED INCARICHI VIETATI A PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

1. Ai sensi della normativa vigente sono vietati ai professori e ricercatori a tempo pieno:

- a) L'esercizio in maniera continua di attività libero professionali e lo svolgimento di attività di consulenza a carattere continuativo, ivi compresa l'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali retribuiti in organi di governo e di controllo di Spin Off e Start Up dell'Università di Cagliari dopo il 5° anno dalla costituzione e la partecipazione a organi di direzione e/o ad attività di gestione retribuita dei Centri di Competenza dell'Università di Cagliari dopo il 5° anno dalla costituzione;
- b) L'assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in organi di governo e di controllo di società di persone o capitali aventi fini di lucro;
- c) Lo svolgimento di attività libero professionale in regime di partita IVA;
- d) Lo svolgimento degli incarichi e attività indicati negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 10

CUMULO DI INCARICHI DURATA E COMPENSI

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono essere autorizzati a svolgere diversi incarichi non istituzionali, purché lo svolgimento non arrechi pregiudizio all'attività istituzionale.
2. Ove durante lo svolgimento dell'incarico si rilevi un nocimento all'attività didattica e di ricerca, l'autorizzazione può essere revocata con disposizione rettorale.
3. L'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi retribuiti non può avere durata superiore a 12 mesi. Nel caso di incarico pluriennale, la richiesta di autorizzazione dovrà essere ripresentata prima dell'inizio di ogni ulteriore annualità successiva alla prima autorizzazione.
4. L'incarico dovrà essere svolto al di fuori dei locali universitari e non dovrà prevedere l'utilizzo di apparecchiature e strumenti dell'ateneo, né l'apporto di altro personale in servizio presso l'università degli studi di Cagliari.

Art. 11

PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione nel rilasciare le autorizzazioni adeguerà la propria valutazione ai criteri di compatibilità:
 - a) professionale, nel senso che la richiesta deve riguardare incarichi affidati a professori, e ricercatori in considerazione della loro particolare qualificazione;
 - b) istituzionale, nel senso che l'incarico deve essere compatibile con lo svolgimento dei relativi carichi istituzionali, senza che venga arrecato pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento della relativa attività.Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Amministrazione terrà conto della funzione attiva nella ricerca, degli incarichi extra istituzionali già autorizzati nell'anno di riferimento, di quelli in corso, nonché dell'eventuale contemporaneo svolgimento di altri incarichi con quello per il quale viene richiesta l'autorizzazione e dell'ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta.

Art. 12

INCARICHI SOGGETTI AL "REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DI ATTIVITA' SVOLTE CON FINANZIAMENTI ESTERNI"

1. Sono soggetti al "Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente con finanziamenti esterni" tutti gli incarichi elencati all'art.8, che, ai sensi del presente Regolamento, sono soggetti ad autorizzazione rettorale.

TITOLO II

PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO DEFINITO

ART. 13

INCARICHI AMMISSIBILI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi della normativa vigente il regime di impegno a tempo definito di professori e ricercatori è compatibile con:

- a) lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterna;

b) l'assunzione di incarichi retribuiti.

2. Dette attività non sono soggette all'autorizzazione rettorale, né al "Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente con finanziamenti esterni".

Art. 14

INCARICHI AMMISSIBILI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. E' ammissibile per i professori e i ricercatori a tempo definito lo svolgimento di attività di didattica e di ricerca presso atenei esteri, previa autorizzazione del Rettore.

ART. 15

ATTIVITA' ED INCARICHI VIETATI

1. Ai sensi della normativa vigente ai professori e ricercatori a tempo definito è specificatamente vietato:

a) l'esercizio del commercio e dell'industria;

b) ogni attività che possa determinare conflitto di interesse con l'Università di appartenenza o detrimento dell'immagine dell'università di appartenenza nonché le attività indicate nell'art. 2 e nell'art. 3 del presente Regolamento.

2. I professori e i ricercatori in regime di impegno a tempo definito non possono assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo e incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l'Ateneo è controparte.

Titolo III

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art. 16

PRESENTAZIONE RICHIESTA

1. La procedura di autorizzazione si attiva con la presentazione di istanza al Rettore da parte del professore o ricercatore interessato, su modulo predisposto dall'università e disponibile sul sito web di ateneo, da presentare tramite protocollo informatico.

L'istanza deve essere accompagnata dal parere del Direttore del Dipartimento il quale è chiamato a valutare la compatibilità dell'incarico con l'attività istituzionale del docente e l'eventuale assenza di situazioni di conflitto d'interesse.

L'autorizzazione, ovvero il diniego motivato, viene rilasciata con Decreto Rettorale entro 30 giorni, prorogabili per esigenze istruttorie di ulteriori 30 giorni, dalla presentazione dell'istanza. L'attività non può avere inizio senza la preventiva autorizzazione del Rettore. Le istanze pervenute successivamente all'inizio dell'incarico verranno dichiarate irricevibili e restituite al Direttore del Dipartimento.

Solo per le nomine di consulente tecnico di parte che rivestono carattere di urgenza l'attività può avere inizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora la richiesta provenga da parte dell'Ente/Azienda che propone l'incarico, il docente verrà invitato dalla Direzione del Personale a produrre l'istanza e la documentazione di cui al punto 1.

3. Nell'istanza il docente, sotto la propria responsabilità, deve espressamente indicare:

a) dati anagrafici, Dipartimento, SSD, disciplina insegnata o di afferenza, natura dell'incarico e presunto ammontare del compenso;

b) ente/ azienda /soggetto committente, recapiti e referente, partita IVA o C.F dell'ente /azienda, se ha o meno scopo di lucro;

c) indicazione del periodo in cui l'incarico deve essere espletato;

d) numero degli incarichi già espletati o in fase di espletamento nel corso dell'anno accademico;

e) l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta;

f) dichiarazione in merito alle funzioni svolte di coordinatore di progetti PRIN, progetti nazionali e internazionali ammessi a cofinanziamento nell'anno accademico in corso o in quello precedente;

g) compatibilità con l'attività didattica, dei corsi di studio e del Dipartimento di appartenenza sotto il profilo dell'impegno richiesto e della sua presunta durata;

- h) dichiarazione che lo svolgimento dell'incarico non determina situazioni di conflitto di interesse con l'Università di Cagliari;
- i) di essere o non essere attivo nella ricerca.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico verrà registrata a cura della Direzione del Personale nel sito della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni Perla.PA. Il soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico oggetto di autorizzazione deve provvedere a comunicare alla Direzione del Personale entro 15 giorni dalla corresponsione degli emolumenti - o di parte di essi – l'ammontare effettivo dei compensi erogati ai sensi dell'art. 53, c. 11, del D.Lgs 165/2001.

4. L'autorizzazione da parte dell'Università di Cagliari riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'Ordinamento Universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dagli eventuali incarichi sotto il profilo fiscale, previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme imperative ricade nella piena autonomia e responsabilità del professore o del ricercatore, non assumendo rilievo alcuno per l'Università.

Art. 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente della Direzione per il Personale.

Art. 18

SANZIONI

1. Qualora il professore o il ricercatore svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Università, incorre in responsabilità disciplinare, salve le più gravi sanzioni.
2. Qualora il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile, o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente in via preliminare il professore o il ricercatore affinché nel termine perentorio di 15 giorni ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.
3. Qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato dall'ente erogante, questo dovrà versarlo nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti di pertinenza dei professori e ricercatori. Nel caso in cui, invece, il pagamento sia già avvenuto, il professore o ricercatore dovrà versare il compenso ricevuto nel suddetto fondo dell'Università di Cagliari.
4. Non possono essere autorizzati incarichi in favore di professori e ricercatori che hanno omesso il versamento del 9% dovuto all'Università di Cagliari in conformità al *Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività svolte dal personale docente con finanziamenti esterni* (di cui all'art. 12).
5. Non possono essere autorizzati incarichi in favore di professore e ricercatori che per precedenti incarichi hanno omesso le comunicazioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito dell'ateneo www.unica.it.
Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate sino alla scadenza degli incarichi.
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 240/2010, dello Statuto di Ateneo, del Codice Etico e ogni altra norma dell'ordinamento in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti.